

## TRIBUNALE ROMA

18 FEBBRAIO 1986

PRESIDENTE: LETIZIA

ESTENSORE: VINCENTI

PARTI: VICARIO

(Avv. Trotta)

« IL MESSAGGERO » S.P.A. EDITRICE

(Avv. Montefoschi)

**Responsabilità civile • Stampa •  
Inserzione pubblicitaria •  
Lesione di diritti di terzi •  
Responsabilità dell'editore e del  
cessionario • Sussistenza.**

*Va affermata la responsabilità della concessionaria di pubblicità, e in solido quella dell'editrice, per la pubblicazione di una falsa inserzione pubblicitaria che rechi pregiudizio a terzi a causa del suo effetto diffamatorio. (Nella fattispecie si trattava di falso annuncio pubblicitario di prestazioni « estetiche » commissionato da ignoto).*

Con atto notificato il 5 marzo 1976 Vicario Marisa, premettendo: che il giorno 8 febbraio 1976, a seguito della pubblicazione, avvenuta in pari data sul quotidiano « Il Messaggero » sotto la rubrica « Massaggi - cure estetiche » dell'annuncio « esperta manicure riceve solo oggi, Via Rosa Govona 3, int. 3 » era stata disturbata da sconosciuti che si erano recati presso la sua abitazione; che incredula e frastornata dell'accaduto, aveva appreso negli uffici de « Il Messaggero » che la richiesta di annuncio era stata effettuata da certo Vittorio Borsini il 5 febbraio 1976, senza che sull'ordinativo fossero stati annotati gli estremi del documento del richiedente; che le visite di sconosciuti si erano protratte nel tempo, il che arrecava disagio e nocimento anche alla figlia minore, costretta a restare sola in casa per l'attività lavorativa di essa attrice, quale im-

piegata presso l'ospedale « C. Forlanini » di Roma; che il Messaggero, pur richiesto, non aveva provveduto alla rettifica; che la situazione venutasi a determinare aveva creato uno stato di *choc* in essa attrice e nella propria figlia minore Ivana, causandole inoltre gravissimi danni morali per le negative ripercussioni fra conoscenti e colleghi di lavoro, i quali ultimi avevano notato che la predetta inserzione era stata ritagliata e affissa su un tabellone murale vicino al bar interno dell'Ospedale Forlanini dove essa attrice lavorava.

Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la S.p.A. Editrice « Il Messaggero » per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti e patienti a seguito della nota inserzione, con vittoria di spese e clausola.

Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta S.p.A. Editrice Il Messaggero, in persona del legale rappresentante, che eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, in quanto dello spazio della piccola pubblicità, dove era apparsa l'inserzione, era concessionaria esclusiva la « Italia Pubblicità Generale S.p.A. e solo verso quest'ultima potevano essere rivolte le pretese risarcitorie dell'attrice, non potendo nella specie trovare applicazione gli artt. 596-bis cod. pen. e 11, legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, nel merito, contestava la domanda dell'attrice in quanto destituita di fondamento e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.

L'attrice ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa la Soc. Italia Pubblicità Generale, evocava quest'ultima in giudizio, con atto notificato il 28 ottobre 1976, ma la società chiamata in causa, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.

Veniva prodotta in atti sentenza istruttoria del 7 febbraio 1977 del Pretore Penale di Roma con la quale, a seguito della querela sporta dalla Vicario, dichiarava non doversi procedere per essere restati ignoti gli autori del reato di cui all'art. 595 cod. pen., consumato in danno dell'attrice Vicario Marisa.

Assunta prova per testi, la causa, quindi, sulle conclusioni delle parti, passava in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 1985.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

I fatti fondamentali lamentati dall'attrice sono del tutto pacifici.

Nel numero 8 febbraio 1976 del quotidiano *Il Messaggero* comparve sotto la rubrica pubblicitaria « Massaggi - cure estetiche » il seguente annuncio pubblicitario: « Esperta manicure riceve solo oggi Via Rosa Govona n. 3 int. 3 ». L'annuncio pubblicitario fu ricevuto dalla Soc. Italia Pubblicità Generale P.A., impresa concessionaria della pubblicità de *Il Messaggero*, che omise di identificare, mediante richiesta di documenti personali l'inserzionista qualificatosi per il sedicente Borsini Vittorio, come risultante nella richiesta di pubblicazione (vedi atti).

Tale evento dette luogo ad un giudizio penale a seguito di denuncia-querela da parte della Vicario Marisa dimorante nell'alloggio indicato dall'annuncio. Infatti, a seguito di esso annuncio, la Vicario era stata oggetto di molestia sia al suo domicilio (vedi deposizione testi Rotiroli Raffaele, Martelli Anna) sia presso il luogo di lavoro, Ospedale « Forlanini » di Roma, ove ella presta attività lavorativa in qualità d'impiegata (vedi deposizione testi Mantegazza Marcello, Bellavia Antonio, Menicucci Rosalba e Pezzali Alberto). L'annuncio in questione era stato, inoltre, affisso da ignoti nella bacheca del bar annesso all'Ospedale. Il giudizio penale si risolve con sentenza istruttoria di n.d.p. per essere ignoti gli autori del reato.

È un dato di comune esperienza che la mole degli avvisi inseriti nella rubrica suddetta de *Il Messaggero*, nonché di altri quotidiani nazionali sono pubblicati nell'interesse di donne dedite a prestazioni sessuali. È indiscutibile poi che la pubblicazione di un simile annuncio da parte di terza persona abbia effetto diffamatorio allorché, contrariamente al vero, sia indicata come praticante l'attività di cui sopra una donna che espleta attività completamente diversa, in quanto mira a confonderla con persone che si prostituiscono.

Ciò detto per una valutazione approfondita dei fatti per cui è causa, occorre, in primo luogo, rilevare che la presentazione dell'annuncio in questione è ricon-

ducibile alla precisa volontà di arrecare danno alla Vicario.

Ciò risulta in primo luogo dallo stesso dell'annuncio, che, contrariamente a logica e pratica comune, indica in un solo giorno la data di ricevimento dei clienti. Esso infatti dice « riceve solo oggi ». Ora colei che esercita una siffatta attività non si limita ad esercitarla per un solo giorno, né ha motivo di pubblicare un annuncio sul giornale contenente una indicazione così limitativa, specialmente quando il giorno della pubblicazione coincide con quello del ricevimento. Del resto l'intento diffamatorio è sufficientemente provato dalle circostanze evidenziate nella denuncia-querela del Vicario, laddove si legge di lettere anonime inviate a tutte le signore abitanti lo stabile di Via Rosa Govona n. 3, nonché al Presidente dell'Ente Ospedaliero presso il quale la Vicario espleta le mansioni di segreteria di esso Presidente.

Tali lettere non sono la conseguenza naturale dell'annuncio in questione come può dirsi per le visite compiute da aspiranti clienti presso l'abitazione dell'attrice, ma provengono certamente dalla stessa persona che ha ordito il disegno diffamatorio. Probabilmente alla stessa persona è riconducibile altresì l'affissione dell'annuncio nella bacheca del bar del Forlanini.

Va a questo punto rilevato che, stante la natura dell'annuncio, che obiettivamente innocuo, ma che in concorso di altre circostanze, quali la presentazione non autorizzata e soprattutto la non corrispondenza della dedotta attività a quella effettivamente prestata e del tutto diversa poteva produrre un effetto infamante, una norma di comune prudenza imponeva l'identificazione del terzo presentatore dell'inserzione pubblicitaria.

Tale cautela è stata completamente omessa dai dipendenti della Soc. Italia Pubblicità Generale e la condotta di costoro ha impedito alla Vicario di ottenere la punizione del diffamatore e la condanna di costui al risarcimento dei danni.

La responsabilità della Soc. Italia Pubblicità Generale deve essere quindi affermata ai sensi degli artt. 2049 e 2055 cod. civ.

Sotto il primo profilo, in virtù del nesso di dipendenza tra essa Società e gli addetti al ricevimento delle inserzioni;

sotto il secondo profilo per essere la mancata riparazione del danno e in definitiva questo imputabile all'omissione di cui sopra.

La domanda attrice merita accoglimento anche nei confronti de Il Messaggero, giacché in definitiva il pregiudizio dedotto è dipeso dalla pubblicazione dell'annuncio e quindi deve individuare nel comportamento de Il Messaggero un apporto causale che lo qualifica ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. come responsabile a titolo di concorso nella produzione dell'evento lesivo.

A nulla rilevano le argomentazioni spiegate in difesa dal giornale e fondate unicamente sull'assunto dell'esclusiva responsabilità della soc. IPG, quale concessionaria della pubblicità. Né in proposito calza la dedotta inapplicabilità degli artt. 596-bis cod. pen. e 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47, giacché, come premesso, l'annuncio di per sé non integra il reato di diffamazione a mezzo della stampa (nell'annuncio oltretutto non sono indicate le generalità della Vicario). La responsabilità della proprietà del giornale va, invece, affermata in considerazione del fatto che la concessione del servizio non la esime da colpa, giacché quale esercente di un'attività economica, quale è appunto la pubblicazione degli annunci, ha il dovere di attuare le opportune cautele, secondo comune prudenza, onde evitare che dalla suddetta attività derivino danni a terzi; tale dovere, corrispondente al principio del « *neminem laedere* » (art. 2043 cod. civ.), non può certamente venir meno per effetto del rapporto di concessione, dal quale può unicamente derivare una pretesa di rivalsa.

Pertanto Il Messaggero e la Soc. Italia Pubblicità Generale devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della Vicario. Tale danno non è esattamente valutabile e dev'essere quindi quantificato con ricorso ai criteri equitativi, secondo quanto disposto dall'art. 1226 cod. civ. Occorre a tal fine considerare da un lato che la Vicario è dipendente di un Ente Ospedaliero con funzioni di segreteria particolare del Presidente, e dall'altro che la portata diffamatoria dell'annuncio, non contenente le sue generalità era limitata alle poche persone

che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, di amicizia e di vicinato, conoscevano che ella abitava all'indirizzo indicato nell'annuncio e che, oltre tutto, lessero quel giorno « Il Messaggero ».

In considerazione di ciò, si reputa equo liquidare il danno, al valore attuale della moneta, in lire sette milioni, oltre gli interessi legali dall'evento dannoso.

Non può accogliersi la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica mediante pubblicazione di rettifica sul giornale sia perché l'annuncio non conteneva le generalità dell'attrice, sia perché in ogni caso la rettifica non raggiungerebbe lo scopo dell'eliminazione del pregiudizio lamentato ed anzi le aggraverebbe, portando a conoscenza di altri lettori l'azione diffamatoria commessa dall'ignoto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ricorrendo le condizioni del pericolo nel ritardo (art. 282 cod. proc. civ.) e, tenuto presente il tempo trascorso per il giudizio, può essere concessa la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto notificato il 5 marzo 1976 dall'attrice Vicario Marisa nei confronti della S.p.A. Editrice « Il Messaggero » e la « Soc. Italia Pubblicità Generale », convenute, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1) condanna, in solido tra loro, le convenute società, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento, in favore dell'attrice quale risarcimento del danno per il titolo di cui è causa, della somma di lire sette milioni, oltre agli interessi legali dall'evento dannoso, nonché al rimborso, in favore della stessa attrice, delle spese di lite che si liquidano, d'ufficio per mancanza di nota, in complessive L. 2.950.000, di cui L. 100.000 per esborso, L. 850.000 per competenze e L. 2.000.000 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Trotta, antistatario;

2) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, nonostante gravame.

## **INSERZIONE PUBBLICITARIA, RESPONSABILITÀ DELL'EDITORE E GIUSTIZIA SOSTANZIALE**

1. La sentenza che si annota ha ad oggetto una fattispecie singolare.

Un'onesta signora, impiegata presso un ospedale, si trovò un giorno ad essere l'involontaria protagonista di un'inserzione pubblicitaria sul « Messaggero »: « Esperta manicure riceve solo oggi, Via Rosa Govona n. 3, int. 3 ». L'inserzione appariva nella rubrica « Massaggi - cure estetiche », che per « dato di comune esperienza », come osserva il Tribunale, raccoglie annunci « pubblicati nell'interesse di donne dedite a prestazioni sessuali ».

Visite da parte di sconosciuti, turbamento dell'interessata e della figlia minore, incredulità mista a riprovazione nella cerchia sociale e nell'ambiente lavorativo furono le conseguenze dell'inserzione, che indussero la protagonista a sporgere querela per diffamazione e, contemporaneamente, ad iniziare una causa civile nei confronti della società editrice del Messaggero. Accertato che

la richiesta di pubblicazione dell'annuncio « era stata effettuata da certo Vittorio Borsini ..., senza che sull'ordinativo fossero stati annotati gli estremi del documento del richiedente », il procedimento penale si concluse con sentenza istruttoria che dichiarava « non doversi procedere per essere restati ignoti gli autori del reato di cui all'art. 595 cod. pen. ». Dopo dieci anni la sentenza civile, provvisoriamente esecutiva, che condanna in via solidale la società editrice del « Messaggero » e la concessionaria per la « piccola pubblicità » del quotidiano — chiamata in garanzia dalla convenuta — a risarcire i danni subiti dall'attrice a seguito dell'accaduto, danni liquidati equitativamente in sette milioni di lire.

2. La già rilevata singolarità delle fattispecie si traduce — sul piano giurisprudenziale — in un'assoluta mancanza di precedenti *in terminis*<sup>1</sup>.

Ciò non significa, ovviamente, che non esista un'ampia casistica — giudiziaria e non — in tema di responsabilità del « mezzo », o meglio del soggetto al quale il mezzo di diffusione della pubblicità appartiene: editore del quotidiano o periodico, titolare dell'emittente radiofonica o televisiva.

La casistica in tema di responsabilità contrattuale per la mancata o inesatta divulgazione del messaggio pubblicitario è la più varia, e spesso rimane confinata sul piano stragiudiziale, data l'esistenza di rapporti continuativi d'affari fra i protagonisti e la reciproca convenienza a comporre bonariamente il maggior numero possibile di questioni. Frequenti sono gli errori materiali nella stampa che compromettono il risultato finale dell'annuncio; o la pubblicazione dell'annuncio in un numero del quotidiano o periodico diverso da quello pattuito, o in un contesto che ne sminuisca o ne annulli l'efficacia pubblicitaria (ad esempio, in concomitanza con servizi giornalistici che analizzino criticamente la categoria di prodotti o servizi alla quale appartiene quell'oggetto dell'annuncio); o ancora — ed il caso era tipico dell'epoca che potremmo definire « pionieristica » dell'emittenza privata — la trasmissione di un annuncio radiofonico o televisivo nell'ambito di « spazi » pubblicitari diversi da

<sup>1</sup> Per una qualche analogia si veda, a proposito della pubblicazione di un annuncio mortuario relativo a persona « *who was alive and well and living in Brooklyn* », il caso *Rubinstein v. New York Post Corporation and New York News, Inc.*, oggetto di due decisioni rese dalla *New York Supreme Court*, rispettivamente in data 25 marzo 1983 e in data 4 gennaio 1985, entrambe in *Media Law Reporter*, 9, 1581, e 11, 1329. La prima sentenza ha stabilito che « *plaintiff's assertion that newspaper acted negligently in publishing erroneous notice of his death states cause of action for negligent infliction of emotional distress* », sul presupposto che « *once the defendants in this action assumed the responsibility of publishing death notices, they had the duty to do so with reasonable assurances of the accuracy of such notices* ». La seconda pronuncia ha invece ritenuto che « *obituaries are matters of public interest* », e che pertanto « *liability for false reports can occur only if published with actual malice, or for negligent infliction of emotional distress, since recovery for such tort is limited to unique facts where special duty is owed, and since newspaper owes no special duty toward any particular reader* ».

quelli pattuiti e con un'audience inferiore.

Si tratta tuttavia di casi che, per quanto strani possano essere, sono sempre abbastanza privi d'interesse sotto il profilo giuridico: si verte in tema di responsabilità contrattuale, e il problema consiste unicamente nell'accertare da una parte la portata delle pattuizioni contrattuali, e dall'altra le prestazioni poste in essere dall'obbligato a fronte di tali pattuizioni, per verificare se vi sia o meno corrispondenza fra le une e le altre<sup>2</sup>.

Frequenti sono anche le ipotesi in cui è stata invocata la responsabilità extracontrattuale del mezzo: noto è il caso del *Warentest* sugli antifurti per auto pubblicato su « Quattroruote », che ha dato origine a due pregevoli sentenze<sup>3</sup>, nelle quali sono state individuate le regole che presiedono all'effettuazione e divulgazione di *tests* comparativi in ambito non pubblicitario.

E non si può tacere, per completare la rapida panoramica che si sta effettuando, dei numerosi casi in cui la responsabilità extracontrattuale del mezzo è stata dichiarata sulla base dell'art. 2598 cod. civ., o perché sussisteva nella specie un rapporto di tipo concorrenziale, o perché era stato accertato « uno specifico collegamento fra l'imprenditore concorrente e l'editore dei giornali in cui sia apparsa una pubblicità redazionale del primo », con la conseguente responsabilità concorsuale dell'editore per l'illecito concorrenziale posto in essere attraverso tale pubblicità<sup>4</sup>.

Il caso in esame non poteva certo giustificare incertezze, sotto il profilo della « *summa divisio* » tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: era palese infatti — e su tali basi era stata d'altronde impostata l'azione — che un'eventuale responsabilità andava rintracciata sul piano extracontrattuale, nonostante la stranezza rappresentata dal fatto che a dolersi dell'illiceità dell'annuncio per lesione di un suo diritto assoluto era proprio chi — secondo le apparenze — rivestiva il ruolo di inserzionista-utente della pubblicità.

3. La lettura della sentenza, del resto, mostra come il Tribunale non abbia avuto incertezze neppure per quanto riguarda il punto — fondamentale — del-

l'esistenza di un diritto soggettivo alla reputazione, visto non solo come semplice riflesso civilistico della tutela accordata dall'art. 595 cod. pen., ma in un senso autonomo e più ampio<sup>5</sup>.

Il Tribunale di Roma sembra così schierarsi con quel sempre più accreditato e condiviso orientamento che, pur in assenza di una norma civilistica in tal senso, ricomprende il diritto alla reputazione, insieme col diritto all'onore, fra quei « diritti inviolabili dell'uomo » riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, prima parte, e dalla sua violazione fa derivare, anche se il fatto non integri gli estremi dell'illecito penale, la responsabilità aquiliana. Diciamo « sembra » perché nemmeno un accenno al problema dell'autonoma configurabilità, sul piano civilistico, del « diritto alla reputazione » si ritrova nella sentenza, e l'adesione all'orientamento più sopra ricordato si desume solo dalla ripetuta negazione dell'esistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa per la pubblicazione dell'annuncio in questione, e dalla parallela e contrapposta affermazione della responsabilità aquiliana del-

<sup>2</sup> Correttamente è stata impostata sotto il profilo contrattuale la questione della responsabilità della società concessionaria del servizio telefonico, o della società incaricata di procedere alla stampa degli elenchi, nei confronti dell'utente di cui sia stato ommesso o erroneamente indicato il numero telefonico. Si veda in tal senso Cass. 26 settembre 1970, n. 1717, in *Mon. trib.*, 1971, 297, la quale ha escluso la responsabilità aquiliana sul presupposto che « non esisteva alcun diritto assoluto ... nei confronti della generalità dei consociati, all'esatta trascrizione del ... numero, né alcuna norma di condotta che vietasse a chiunque di scriverlo erroneamente ». Sull'argomento si vedano anche Cass. 23 aprile 1975, n. 1582, in *Foro it.*, 1976, I, 779; Cass. 25 gennaio 1979, n. 564, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 231; e Cass. 27 febbraio 1979, n. 1296, in *Foro it.*, Mass. 1979, 276.

<sup>3</sup> Trib. Milano 28 settembre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 174; e App. Milano 16 ottobre 1973, *ivi*, 1973, 403.

<sup>4</sup> Nel senso del testo: Trib. Milano 20 dicembre 1973, *ivi*, 1973, 429; conformi Trib. Milano 29 aprile 1976, *ivi*, 1976, 825; Trib. Milano 29 novembre 1976, *ibid.*, 869; Trib. Milano 19 marzo 1981, *ivi*, 1982, 1494.

<sup>5</sup> Sull'argomento si veda, da ultimo, ZENO-ZENCOVICH, *Onore, reputazione e identità personale*, in *La responsabilità civile - Una rassegna di dottrina e giurisprudenza* diretta da ALPA e BESSONE, Torino, 1987, vol. III, 45 ss. Sul problema della responsabilità aquiliana per lesione della reputazione economica dell'imprenditore al di fuori di un rapporto concorrenziale cfr. GIULIANI, *La tutela aquiliana della reputazione economica*, in *Contratto e impresa*, 1985, Padova, 1985, 73 ss.; nonché App. Milano 11 dicembre 1973 e Cass. 11 ottobre 1978, n. 4538, entrambe in *Resp. civ. prev.*, 1979, 747, con nota di ALPA, *Lesione della reputazione economica e circolazione di notizie inesatte*.

la concessionaria di pubblicità e della società editrice. Una maggior chiarezza sul punto sarebbe stata auspicabile, anche per i riflessi che la soluzione del problema comporta sotto il profilo risarcitorio (cfr. *infra* par. 4).

Pure da condividere è, ad avviso di chi scrive, la valutazione del Tribunale circa il comportamento colposo dell'impresa concessionaria di pubblicità (e per essa dei suoi dipendenti), consistito nell'aver omesso l'identificazione del terzo « presentatore » dell'inserzione. Sul punto il Tribunale si diffonde ampiamente, rilevando che ha indubbiamente effetto infamante l'indicare come praticante la prostituzione una donna che esplica un'attività completamente diversa; che un annuncio come quello di cui si tratta è « obiettivamente innocuo », ma che può « ...in concorso di altre circostanze, quali la presentazione non autorizzata e soprattutto la non corrispondenza della dedotta attività a quella effettivamente prestata e del tutto diversa ... produrre un effetto infamante », e che « una norma di comune prudenza » imponeva pertanto « l'identificazione del terzo presentatore dell'inserzione pubblicitaria », cautela quest'ultima che nel caso di specie era stata completamente omessa. Aggiungiamo che la prassi di identificare, mediante l'annotazione degli estremi di un documento d'identità, il presentatore di annunci come quello di cui si discute è diffusamente osservata nel settore<sup>6</sup>, onde a maggior ragione appare imputabile ai dipendenti dell'Italia Pubblicità Generale l'inosservanza di regole di comune prudenza.

Resta da chiedersi — ma qualsiasi risposta ad una simile domanda non

avrebbe potuto mutare, nel caso di specie, le conclusioni cui è giunto il Tribunale — se l'osservanza di tale precauzione avrebbe potuto evitare il prodursi del pregiudizio alla reputazione dell'interessata, o se viceversa — come la stessa sentenza riconosce — essa avrebbe consentito solo l'identificazione del vero responsabile dell'illecito. Risultato questo non particolarmente utile, quanto meno sotto il profilo risarcitorio, poiché il danneggiato sarebbe posto nelle condizioni di doversi rivolgere contro un soggetto potenzialmente meno affidabile, sotto il profilo patrimoniale e quindi della solvibilità, di quanto non sia l'editore o il suo concessionario di pubblicità.

Sembra in realtà che le cautele dovrose da adottarsi, in casi come quello in esame, dovrebbero mirare non tanto e non solo ad identificare il presentatore dell'inserzione, quanto ad accertare che quest'ultimo sia il soggetto che svolge la propria attività all'indirizzo indicato, o quanto meno che agisca su incarico di tale soggetto. Cautele del genere, aggiungiamo, potrebbero valere sia ad evitare il ripetersi di episodi come quello in esame, sia — ove fossero generalizzate — a svolgere una funzione preventiva nei confronti del reato di cui all'art. 3, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75<sup>7</sup>.

4. Meno condivisibile appare invece la disinvoltura con la quale la sentenza affronta altri punti della questione che avrebbero potuto giustificare, ad avviso di chi scrive, un atteggiamento più problematico se non, per certi aspetti, conseguenze diametralmente opposte in punto di diritto. L'impressione che ne deriva è quella di una decisione sostanzialmente equa, che senz'altro soddisfa la domanda di giustizia del cittadino ingiustamente leso, ma che per raggiungere tale risultato assume posizioni alquanto opinabili sotto il profilo giuridico.

Tali osservazioni valgono, iniziando dalla fine, per quanto riguarda la concessione della clausola di provvisoria esecuzione, sbrigativamente motivata col riferimento alla sussistenza del « pericolo nel ritardo », e al « tempo trascorso per il giudizio »: dove del requisito del « pericolo nel ritardo » — previsto dall'art. 282 cod. proc. civ., nell'ambito di un'elencazione tassativa, come

<sup>6</sup> Si veda in tal senso Trib. Roma 13 novembre 1985, in questa *Rivista*, 1986, 494.

<sup>7</sup> Per un curioso esempio di dichiarazione « liberatoria » che l'editore di un quotidiano statunitense fa sottoscrivere ai propri inserzionisti cfr. il caso *Evenson v. Ortega*, deciso dalla Corte Distrettuale dell'Arizona in data 27 marzo 1985, e pubblicato in *Media Law Reporter*, 11, 1887: « Be it known that I/we, the undersigned, do hereby certify and guarantee that any advertising placed by or for us in any of the publications of or affiliated with World News Syndicate, are not intended or being used for any illegal purposes and are accepted and published only for the purposes contained therein ».

uno dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ad una sentenza appellabile — si dà un'interpretazione a dir poco disinvolta, posto che il « pericolo nel ritardo » viene generalmente identificato con la temuta insolvibilità del debitore, o comunque ravvisato nei soli casi in cui un ritardo nell'esecuzione arrechi alla parte vittoriosa un danno irrisarcibile, o non integralmente risarcibile, mentre nessun accenno in tal senso si ritrova nella sentenza<sup>8</sup>. E dove, ancora, la vera ragione della concessione di tale clausola va invece ravvisata nel « tempo trascorso per il giudizio », che però non è contemplato — né specificamente, né tanto meno nell'ambito di una clausola generale che autorizzi il giudice a valersi della propria discrezionalità — dall'art. 282, comma 1 cod. proc. civ., come presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione.

I punti che maggiormente lasciano perplessi, e che si ritiene opportuno segnalare alla meditazione del lettore, sono tuttavia due: il primo costituito dalla liquidazione di una certa somma a titolo di risarcimento del danno, senza che di tale danno sia stata accertata la natura patrimoniale, e senza che comunque siano stati forniti dalla parte interessata elementi per una sua liquidazione equitativa; il secondo costituito dall'affermazione di una responsabilità concorsuale dell'editore del quotidiano, in solido con l'impresa concessionaria di pubblicità senza che sia stato approfondito il rapporto intercorrente fra tali soggetti e, soprattutto, l'ambito di autonomia del secondo nei confronti del primo.

Circa la posizione assunta dalla sentenza in punto di risarcimento, le perplessità sono giustificate — in relazione al disposto dell'art. 2059 cod. civ. — dall'esclusione nel caso di specie della configurabilità di un illecito penalmente rilevante a carico sia dell'Italia Pubblicità Generale, sia dell'editore del « Messaggero »; esclusione che è implicita nel primo caso, e che assume la connotazione di un vero e proprio accertamento incidentale nel secondo, poiché nei confronti della società editrice viene esplicitamente negata l'applicabilità dell'art. 596-bis cod. pen. e, conseguentemente, dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

I danni lamentati dall'attrice, d'altro canto, erano dichiaratamente e solo

« gravissimi danni morali per le negative ripercussioni fra conoscenti e colleghi di lavoro », per il « disagio e nocumento » e per lo « stato di *choc* » derivanti all'attrice stessa e alla figlia minore a seguito dell'accaduto. E tali danni morali, a quanto si rileva dalla minuziosa ricostruzione dei fatti operata in sentenza, non avevano avuto alcun riflesso di carattere patrimoniale sull'attività lavorativa dell'attrice, mentre l'accaduto non l'aveva costretta ad affrontare spese per visite o cure mediche, o per trasferire ad altro indirizzo la propria abitazione, o per altro motivo.

A fronte del carattere esclusivamente morale del danno lamentato, la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio sembra dunque — in assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 11 della legge sulla stampa, che come è noto considera civilmente responsabili, per i reati commessi col mezzo della stampa, il proprietario della pubblicazione e l'editore, in solido fra loro e con gli autori del reato — giuridicamente discutibile, anche se sostanzialmente equa<sup>9</sup>.

5. L'affermazione della responsabilità solidale dell'editore del *Messaggero* è avvenuta invece sul presupposto che « il pregiudizio dedotto è dipeso dalla pubblicazione dell'annuncio e quindi deve individuare nel comportamento de Il *Messaggero* un apporto causale che lo qualifica a titolo di concorso nella produzione dell'evento lesivo »; giacché la società editrice del giornale, come « esercente di un'attività economica, quale è appunto la pubblicazione degli annunci, ha il dovere di attuare le opportune cautele, secondo comune prudenza, onde evitare che dalla suddetta attività derivino danni a terzi »<sup>10</sup>.

Non si dice, però, in cosa dovessero consistere le « opportune cautele » che

<sup>8</sup> Cfr. sul punto App. Milano 15 marzo 1976, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 312, con nota di CARPI, *Svalutazione monetaria, pericolo nel ritardo e provvisoria esecutorietà della sentenza*; e in *Giur. merito*, 1978, 64, con nota di BORSINI, *Esecuzione provvisoria e svalutazione monetaria*.

<sup>9</sup> Sull'ampia problematica connessa alla rilevanza e risarcibilità del danno non patrimoniale cfr. da ultimo BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, in *La responsabilità civile*, cit., vol. V, 377 ss.

<sup>10</sup> Sull'art. 2055 cod. civ. si veda COSSU, *La responsabilità solidale, la valutazione del danno*, in *op. ult. cit.*, 3 ss.

la società editrice avrebbe dovuto adottare, né si indaga se, con riferimento al caso di specie e alla ripartizione contrattuale dell'ambito di attività della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, tali cautele dovessero essere adottate dall'una piuttosto che dall'altra.

Generalmente<sup>11</sup> il contratto fra l'editore e il cosiddetto « concessionario di pubblicità » si configura come un contratto misto, con elementi del mandato senza rappresentanza (l'editore conferisce al concessionario l'incarico di procedere, per suo conto ma in nome proprio, all'acquisizione di ordini per inserzioni pubblicitarie da effettuarsi sulla testata) e dell'appalto (l'editore si obbliga a sua volta nei confronti del concessionario ad effettuare la pubblicazione degli annunci, secondo le modalità e i tempi indicati dal concessionario, e concordati fra quest'ultimo e l'inserzionista). Assai spesso in tali contratti è inserita una clausola in base alla quale l'editore si riserva la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle inserzioni contrastanti con la legge o con l'autodisciplina pubblicitaria, oppure pregiudizievoli all'indirizzo del giornale; facoltà alla quale corrisponde pattiziamente l'esonero da responsabilità del concessionario per gli eventuali pregiudizi derivanti all'editore dall'accertato contrasto dell'annuncio con norme di legge o di autodisciplina.

È ovvio che, in presenza di una clausola del genere, nessuna rivalsa avrebbe l'editore sul concessionario per il caso di condanna conseguente alla pubblicazione di inserzioni intrinsecamente illecite. Ma *quid iuris* per il caso in cui l'illecito derivasse, come nella fattispecie in esame, dalla pubblicazione di un annuncio non richiesto dal soggetto a cui favore l'inserzione sembra effettuata? Non attiene forse l'individuazione dell'inserzionista all'ambito dell'attività propria del concessionario, che egli — in qualità d'imprenditore commerciale — svolge in piena autonomia, salva la prova del contrario?

Nulla dice la sentenza circa l'esistenza di una clausola di esonero da responsabilità nel senso più sopra indicato nel contratto fra la società editrice « Il Messaggero » e la Italia Pubblicità Generale; ed è ovvio che, nel caso d'inesistenza di una simile clausola, gli interrogativi di cui sopra acquisterebbero maggior intensità e maggior fondamento, fino a revocare in dubbio, sul punto, l'esattezza della posizione espressa dal Tribunale.

PAOLINA TESTA

<sup>11</sup> Cfr. in argomento FUSI, *I contratti di pubblicità*, Milano, 1968, 149 ss.